



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 268/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali  
degli Ingegneri  
LORO SEDI

**Oggetto:** Prestazioni temporanee e occasionali – verifica preliminare delle qualifiche professionali – Art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE – Procedura di infrazione 2024/2111 – Informativa

Caro Presidente,

il Ministero della Giustizia, con nota del 18 febbraio u.s., che si allega, ha informato i Consigli Nazionali vigilati della procedura di infrazione che la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia in merito alle modalità di applicazione della verifica preliminare (c.d. dichiarazione preventiva) per i professionisti che fanno richiesta di prestazione temporanea ed occasionale nel nostro Paese, come recepito dall'art. 11 del d.lgs. 206/2007 – Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nello specifico, la Commissione UE, non ravvisando il “*rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica*”, ha disposto l'eliminazione della verifica delle qualifiche professionali del richiedente che, finora, ha rappresentato una sorta di “garanzia” della competenza del professionista europeo che faceva richiesta di prestazione temporanea e occasionale nel nostro Paese.

Ciò sta a significare che, quando il Ministero della Giustizia riceverà una richiesta di prestazione temporanea e occasionale, verificati i soli elementi relativi alla prestazione (e non più anche al professionista), provvederà ad informare l'Ordine degli Ingegneri territorialmente competente che dovrà iscrivere il professionista comunitario in apposita sezione dell'albo.

Resta, comunque, in capo all'Ordine il potere di vigilanza a tutela della professione anche su tale professionista, in quanto l'art. 5, comma 3 della direttiva 2005/36/CE stabilisce che “In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.” Al riguardo, in ogni caso, sarà garantita l'assistenza del Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e, per ogni eventuale ulteriore adempimento, sarà possibile contattare gli Uffici della Segreteria allo 066976701.

Si coglie l'occasione per rammentare che la direttiva 2005/36/CE prevede due tipologie di accesso alla professione, il regime di libera prestazione ed il regime di stabilimento, di seguito brevemente illustrate.

### **Regime di libera prestazione (temporanea e occasionale)**

E' un'opportunità riservata a professionisti comunitari già stabiliti legalmente in un altro Stato membro e si caratterizza per la temporaneità e la occasionalità dell'attività svolta.

A seguito della domanda presentata dal professionista comunitario, il Ministero della Giustizia, effettuate le opportune verifiche, comunicherà all'Ordine territorialmente competente e, per conoscenza al CNI, di procedere con l'iscrizione del richiedente in apposita sezione dell'albo.

L'Ordine darà immediato riscontro dell'avvenuta iscrizione al professionista, al Ministero della Giustizia ed al CNI.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 206/2007 tutti gli oneri per l'iscrizione sono a carico dell'Ordine (comma 1) e non c'è obbligo di iscrizioni agli enti di previdenza (comma 4).

Tale iscrizione ha la durata massima di un anno ed è rinnovabile.

### **Regime di stabilimento**

Consente al professionista straniero (comunitario o extra-comunitario), a seguito del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Paese di provenienza, di esercitare la propria professione nello Stato ospitante previa iscrizione all'albo, al pari, in Italia, di coloro che sono in possesso dell'abilitazione a seguito dell'Esame di Stato.


Il Ministero della Giustizia, al termine della procedura di riconoscimento, rilascia al richiedente il Decreto di riconoscimento, che costituisce documento valido per l'iscrizione all'albo al pari dell'abilitazione rilasciata dalle università a seguito del superamento dell'Esame di Stato.

Se il suindicato Decreto prevede delle misure compensative, il richiedente, all'atto dell'iscrizione, deve presentare anche la certificazione di fine tirocinio o di superamento delle prove attitudinali rilasciato dal CNI.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si porgono cordiali saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(Ing. A. Domenico Perrini)



All.: Nota Ministero della Giustizia prot. m\_dg.DAG.18/02/2025.0035415.U (prot. CNI n. 1951 del 18/10/2025).



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale degli assistenti sociali  
[cnoas@pec.it](mailto:cnoas@pec.it)  
[info@cnoas.it](mailto:info@cnoas.it)

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali  
[protocollo@conafpec.it](mailto:protocollo@conafpec.it)  
[serviziasegreteria@conaf.it](mailto:serviziasegreteria@conaf.it)

Al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati  
[agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)  
[agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it)

Al Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati  
[cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it)  
[cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it)

Al Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili  
[consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it)  
[presidenza@commercialisti.it](mailto:presidenza@commercialisti.it)

Al Consiglio nazionale degli attuari  
[segreteria@pec.consigionazionaleattuari.it](mailto:segreteria@pec.consigionazionaleattuari.it)

Al Consiglio nazionale dei geologi  
[cng@pec.epap.it](mailto:cng@pec.epap.it)  
[segreteria@geologi.it](mailto:segreteria@geologi.it)

Al Consiglio nazionale dei giornalisti  
[cnog@pec.cnog.it](mailto:cnog@pec.cnog.it)

Al Consiglio nazionale degli ingegneri  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)  
[segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)  
Consiglio nazionale geometri e geometri laureati  
[cng@geopec.it](mailto:cng@geopec.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari

tecnologiaalimentari@pec.it  
info@tecnologiaalimentari.it

Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati  
segreteria@pec.peritiagrari.it  
segreteria@peritiagrari.it

e, per conoscenza,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

Al sig. Capo Dipartimento

**OGGETTO:** Procedura di infrazione 2024/2111 - verifica preliminare delle qualifiche professionali - prestazioni temporanee e occasionali – art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE – Circolare informativa Rif. prot. LEG. n. 1154.U del 4 febbraio 2024

In data 16 dicembre 2024 (nota C(2024)8748 final), la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 258 TFUE, in merito alle modalità di applicazione della verifica preliminare delle qualifiche professionali - prestazioni temporanee e occasionali – di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

In particolare, la Commissione è pervenuta alla conclusione che, per quanto concerne gli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, l'art. 11 del d. lgs. 206/2007 che prevede, per le prestazioni professionali da svolgere in maniera temporanea e occasionale nel territorio italiano, una verifica preventiva delle qualifiche professionali dei soggetti che svolgono determinate professioni va oltre l'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e viola, pertanto, quanto previsto dalla stessa.

Di conseguenza, sulla base dei criteri interpretativi indicati dalla Commissione UE nell'ambito della procedura di infrazione indicata, è stata disposta l'eliminazione della verifica delle qualifiche professionali (di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE, come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007) per le professioni in ordine alle quali questo Ministero è autorità competente in merito alle prestazioni temporanee e occasionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Più specificamente, è stato ritenuto che tali professioni non implicino quel *rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica* che giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 11 citato.

Peraltro, l'eliminazione della verifica preventiva in questione non esclude l'applicazione delle restanti disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del d. lgs. 206/2007, secondo le quali i professionisti interessati che intendano svolgere attività temporanea e occasionale in Italia sono tenuti a fornire una preventiva comunicazione al Ministero, in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2005/36/CE. Restano, inoltre, impregiudicati gli ordinari poteri di vigilanza da parte degli ordini professionali sui professionisti iscritti, inclusi, quindi, i prestatori temporanei e occasionali.

Questa Direzione generale ha già provveduto a fornire adeguata informazione attraverso il sito ministeriale, sia con la pubblicazione nella sezione news (come di seguito riportato) che con le

opportune modifiche nelle pagine web dedicate al riconoscimento delle qualifiche professionali, al link di seguito indicato, in cui è possibile rinvenire ogni informazione utile:

*Ai fini della libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia non verrà più effettuata la verifica preliminare delle qualifiche di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE (come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007).*

*Le prestazioni occasionali e temporanee continueranno ad essere disciplinate dall'art. 9 ss. del d. lgs. 206/2007, come da link dedicato:*

[https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/prestazione\\_professionale\\_temporanea\\_e\\_occasionale\\_di\\_servizi?tab=d](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/prestazione_professionale_temporanea_e_occasionale_di_servizi?tab=d)


In coordinamento con il Dipartimento per gli affari europei verrà inoltre quanto prima aggiornato il data base della Commissione europea.

Si rappresenta piena disponibilità per fornire ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Roma, 17 febbraio 2025

Il Direttore generale  
Giovanni Mimmo



GIOVANNI  
MIMMO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
17.02.2025  
19:04:19  
GMT+01:00